

COMUNE di CARUGATE
Provincia di Milano

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 07/11/2005
Modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 15/02/2008

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: FINALITA'
- ART. 2: OGGETTO ED APPLICAZIONE
- ART. 3: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 4: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- ART. 5: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
- ART. 6: AUTORIZZAZIONI

TITOLO II: DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

- ART. 7: SUOLO PUBBLICO DEFINIZIONE
- ART. 8: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO
- ART. 9: IDRANTI
- ART. 10: LUMINARIE
- ART. 11: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

TITOLO III: NORME DI PUBBLICO DECORO E DI TUTELA DELL'AMBIENTE

- ART.12: MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART.13: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART.14: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- ART.15: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO ED ARREDO URBANO
- ART.16: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART.17: SGOMBERO NEVE
- ART.18: RAMI E SIEPI
- ART.19: PULIZIA AREE VERDI E FOSSATI
- ART.20: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO MERCI
- ART.21: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
- ART. 22: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI
- ART. 23: MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI
- ART. 24: TENDE SU FACCIATE DI EDIFICI
- ART. 25: TENUTA DEL VERDE E DEI PARCHI PUBBLICI
- ART. 26: DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO
- ART. 27: RIPARI AI POZZI CISTERNE E SIMILI
- ART. 28: OGGETTI MOBILII
- ART. 29: OPERAZIONI DI VERNICIATURA CARTEGGIATURA SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO
- ART. 30: ACCENSIONE DI FUOCHI
- ART. 31: DEPOSITI ESTERNI

TITOLO IV: OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

- ART. 32: AUTORIZZAZIONE
- ART. 33: SPECIFICAZIONI
- ART. 34: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE
- ART. 35: OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI
- ART. 36: OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO
- ART. 37: OCCUPAZIONE CON STRUTTURE PUBBLICITARIE
- ART. 38: OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
- ART. 39: OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA FIRME
- ART. 40: OCCUPAZIONI PER TEMPORANEE ESPOSIZIONI
- ART. 41: COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
- ART. 42: MESTIERI GIROVAGHI

TITOLO V: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- ART. 43: RUMORI MOLESTI
- ART. 44: SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
- ART. 45: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI
- ART. 46: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE
- ART. 47: BILIARDINI FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- ART. 48: ABITAZIONI PRIVATE
- ART. 49: DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

TITOLO VI: MANTENIMENTO PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- ART. 50: TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI
- ART. 51: ANIMALI MOLESTI
- ART. 52: MANTENIMENTO DEI CANI
- ART. 53: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
- ART. 54: DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

TITOLO VII: POLIZIA ANNONARIA

- ART. 55: ERBORISTERIE
- ART. 56: VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO
- ART. 57: ATTIVITA' MISTE
- ART. 58: ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE
- ART. 59: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI
- ART. 60: ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL' ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO
- ART. 61: INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

TITOLO VIII: VARIE

- ART. 62: TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO
- ART. 63: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITA DI BENEFICENZA
- ART. 64: ACCATTONAGGIO
- ART. 65: ARTISTI DI STRADA
- ART. 66: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO E DI SOSTA IN AREE NON ATTREZZATE
- ART. 67: BAGNI
- ART. 68: CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO IX: SANZIONI

- ART. 69: SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ART. 70: RISARCIMENTO DANNI

TITOLO X: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 71: ABROGAZIONE DI NORME
- ART. 72: ENTRATA IN VIGORE
- ART. 73: NORMA FINALE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Oggetto ed applicazione

- 1) Il Regolamento di Polizia urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1 detta norme autonome o integrative di altre disposizioni regolamentari generali in materia di :
 - a. sicurezza e qualità dell'ambiente;
 - b. occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c. quiete pubblica;
 - d. pulizia e decoro dell'ambiente;
 - e. normativa sugli animali;
 - f. esercizi pubblici.
- 2) Oltre alle norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere osservate le disposizioni stabilite in altri regolamenti comunali, nonché le disposizioni stabilite per singole e contingenti circostanze dall' Autorità comunale o da autorità superiori.

Art. 3 - Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 4 - Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modificazioni.
- 3) Il Sindaco e/o il Responsabile del Settore può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 5 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dalla L. 689/81 e dal D. Lgs 267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo € 500,00.

Art. 6 - Autorizzazioni

- 1) Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze rilasciate in base al presente Regolamento devono in ogni caso, essere emesse per iscritto e accordate:
 - a. personalmente al titolare, oppure al rappresentante legale dell' ente o associazione interessata;
 - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c. con l'obbligo da parte del titolare di riparare tutti i danni causati durante l'occupazione e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
 - d. con riserva dell' Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie, nel pubblico interesse, sospendendo o revocando in casi eccezionali e con giudizio insindacabile, i benefici concessi;
 - e. con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso;
 - f. previo pagamento, ove previsto, di tasse e/o diritti ovvero di cauzione per danni. Le spese relative al rilascio sono a carico del destinatario.

TITOLO II: DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 7 - Suolo pubblico – definizione

- 1) Per suolo pubblico, agli effetti dell' applicazione del presente Regolamento, s'intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggetta a servitù d'uso o di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito.

In tutti i casi deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Art. 8 - Atti vietati su suolo pubblico

- a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;
- c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e. collocare, affiggere o appendere avvisi o manifesti su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
- g. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di anni 12;
- h. lanciare o collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- i. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- j. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- k. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- l. ostruire il corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- m. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia e raccapriccio alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- n. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- o. sparare mortaretti o altri simili apparecchi;

- p. lavare i veicoli sul pubblico suolo;
- q. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- r. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose o animali;
- s. prelevare l'acqua dalle fontane, spruzzarla contro i passanti o giocarci in senso lato così come manomettere i congegni automatici regolanti i getti d'acqua;
- t. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. Non rientra in tale categoria il deposito nei giorni ed orari indicati, dei rifiuti da avviare allo smaltimento
- u. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- v. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- w. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, lettiere, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

L'uso dell'acqua delle fontanelle pubbliche è permesso esclusivamente per l'uso consentito dall'ASL, nonché per quelle piccole operazioni di carattere igienico come la pulizia delle mani.

Con propria Ordinanza il Sindaco può vietare ai privati cittadini di utilizzare l'acqua derivata da civici acquedotti per innaffiare orti, giardini, strade e cortili.

È consentito all'Amministrazione Comunale l'uso dell'acqua per l'irrigazione del verde pubblico.

ART. 9 - Idranti

- 1) È vietato ai privati, senza permesso dell'Ufficio Tecnico, prendere acqua dagli idranti antincendio. Sono fatti salvi i casi di emergenza, incendio, versamento sulla pubblica via di acidi o liquidi caustici ecc. nei quali però l'utilizzo degli idranti deve essere tempestivamente segnalato al Servizio di Polizia Locale. È sempre vietato, nell'arco delle 24 ore, posteggiare veicoli o comunque creare ingombri nel raggio di metri 5.00 dai civici idranti; di contro ne sarà disposta la rimozione forzata. È sempre consentito, senza restrizioni di sorta, l'uso degli idranti ai Vigili del Fuoco ed alle organizzazioni della protezione civile.

Art. 10 - Luminarie

- 1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà.
E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Art. 11 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata,
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

TITOLO III : NORME DI PUBBLICO DECORO E DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 12 - Marciapiedi e portici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi o dei portici prospicienti qualora gli stessi siano di loro proprietà.
- 2) Marciapiedi e portici prospicienti le pubbliche vie devono essere tenuti puliti da rifiuti o dalla neve da parte dei proprietari.
- 3) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Art. 13 - Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) I proprietari, i locatari ed i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 4) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 5) Gli stessi soggetti devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree dei cortili, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 6) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cave di posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Art. 14 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Art. 15 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

- b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c. spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d. collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, sui semafori, alberi, sulle cancellate senza il consenso della proprietà, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere;
- 2) Su edifici privati, in mancanza d'espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre manifesti o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni, figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

Art. 16 - Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti causa la propria attività, anche temporanea.
- 2) Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
- 3) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza di a due metri.
- 4) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 5) I titolari di esercizi pubblici davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori adatti al contenimento dei rifiuti dei clienti e posacenere, provvedendo a travasarne il contenuto nel rispetto dei principi disciplinanti la raccolta differenziata.
- 6) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
- 7) In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori o nei sacchi a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
- 8) I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo del territorio comunale. Essi devono essere conferiti nella

piattaforma ecologica.

- 9) I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 10) Chiunque, singolo o condominio, si serva di un punto di raccolta di rifiuti solidi urbani prospiciente la pubblica via, e fatta salva la professionalità della Ditta incaricata di ritirare detti rifiuti, deve provvedere alla costante pulizia del luogo di deposito dei rifiuti. I comproprietari delle corti o aree indivise, qualora si servono delle aree o punti di raccolta stabilite dall'amministrazione soggiacciono allo stesso obbligo di cui sopra;

Art. 17 - Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami sporgano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi
- 5) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne opportunamente disposti.

Art. 18 - Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
- 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti proprietari.

Art. 19 - Pulizia aree verdi e fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni liberi devono mantenerli in condizione di pulizia e liberi da animali infestanti. Così come devono mantenere in efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

Art. 20 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Art. 21 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

Art. 22 - Esposizione di bandiere panni tappeti e simili

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti le pubbliche vie.
- 2) Per il tempo strettamente necessario è consentito esporre sui balconi in occasioni di eventi sportivi, culturali, religiosi, sociali, politici, sia locali che a livello nazionale bandiere o quant'altro identifichi l'appartenenza del soggetto/i all'evento in corso. Su disposizione verbale degli agenti è fatto obbligo ai destinatari di rimuovere i materiali o quant'altro venga esposto.
- 3) E' assolutamente vietato esporre manifesti, scritti, o quant'altro non sia confacente alla pubblica decenza ed al pubblico decoro.

Art. 23 - Manutenzione delle facciate degli edifici

- 1) A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture.
- 2) Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Art. 24 - Tende su facciate di edifici

- 1) Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio e' fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
- 2) La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.

- 3) La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) e' oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Art 25 - tenuta del verde e dei parchi pubblici

- 1) Nei parchi e nelle aree verdi attrezzate, quali l'OASI "BOSCO VILLORESI", aperte al pubblico sono imposti i seguenti divieti/obblighi/prescrizioni:
- a. Divieto di accesso al di fuori degli orari fissati;
 - b. Divieto di accesso e circolazione dei veicoli a motore;
 - c. Divieto di svolgere manifestazioni sportive e spettacoli senza autorizzazione;
 - d. divieto di gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
 - e. divieto di danneggiamento della segnaletica e dei manufatti;
 - f. Uso non conforme delle strutture e degli arredi;
 - g. Divieto di danneggiamento del manto erboso, e delle essenze arboree ed arbustive;
 - h. divieto di campeggio, pernottamento e accensione fuochi;
 - i. divieto di pulizia dei veicoli o parti di essi;
 - j. divieto di addestramento cani;
 - k. divieto di attività di commercio e vendita in generale;
 - l. divieto di oltrepassare le delimitazioni poste a protezione di canali e laghetti.

Art. 26 - Disposizioni sul verde privato

- 1) In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione di disagio o pericolo tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
- 2) I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

Qualora siano presenti alberi secolari o di discreta rilevanza è fatto divieto di tagliarli se non in presenza di accertato pericolo per la pubblica incolumità e comunque dopo assenso della pubblica amministrazione.

L'Amministrazione può obbligare alla nuova piantumazione.

Art. 27 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 28 - Oggetti mobili

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

Art. 29 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 30 - Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatto salvo l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura.
- 2) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

Art. 31- Depositi esterni

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana. La raccolta è ammessa solo per gli orti.

TITOLO IV - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art 32 - Autorizzazione

- 1) A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
- 2) L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
- 3) Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
- 4) Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 33 - Specificazioni

- 1) Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:
 - a. **occasionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b. **temporanee**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - d. **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
- 2) Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Art. 34 - disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie.

- 1) Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, e' tenuto a

presentare al Settore richiesta d'autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.

- 2) L'accoglimento delle richieste d'autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
- 3) Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Art. 35 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

- 1) La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante e' disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 36 - Occupazioni con elementi di arredo

- 1) A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
- 2) Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
- 3) La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
- 4) Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

Art. 37 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

- 1) Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura o supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente sul territorio comunale su aree private e spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione ed installazione. L'inottemperanza comporterà una S.A.P. di volta in

volta quantificata ed entro gg. 10 il ripristino dei luoghi a carico del trasgressore. L'ulteriore inottemperanza comporterà l'addebito delle spese a carico del trasgressore.

- 2) Non e' consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

Art. 38 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

- 1) Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui e' stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Sezione di Polizia Locale competente per territorio nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
- 2) La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità d'esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
- 3) Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
- 4) In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla

manomissione del suolo pubblico.

Art. 39 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per banchetti e comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, e' concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

Art. 40 - Occupazioni per temporanea esposizione

- 1) In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
- 2) In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale

Art 41- Commercio in forma itinerante

- 1) I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a. è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita dove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b. è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità; l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19 nella stagione invernale (novembre-marzo); non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 21 nella stagione estiva (aprile-ottobre);
 - c. sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi, è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.
- 2) Il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 42 - Mestieri girovaghi

- 1) Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
- 2) L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non e' soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
- 3) L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili e' consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

TITOLO V: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art 43 - Rumori molesti

- 1) Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
- 2) I Servizi Tecnici comunali o le A.S.L. , su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle loro cause.
- 3) Nei casi di incompatibilità della attività con il rispetto della quiete, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle A.S.L., può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
- 4) E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le normali macchine per ufficio o le attrezzature medico- sanitarie

Art 44 - Spettacoli e trattenimenti

- 1) I titolari delle licenze di pubblico spettacolo, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 7.
- 2) Ai soggetti di cui al comma 1. e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
- 3) Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 45 : Utilizzo di strumenti musicali

- 1) E' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 22 alle ore 7, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 2) Dalle ore 22 alle ore 07 è altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, come cantare salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Art. 46 - Attività produttive ed edilizie rumorose.

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7 alle 13 e dalle ore 14 alle 18 dei giorni feriali.

- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose.
- 4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 22.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
- 5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora impieghino macchinari e impianti rumorosi che comportano il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

Art. 47 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dalle ore 24 e fino alle ore 7 del giorno successivo.

Art 48 - Abitazioni private

- 1) Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature che causino molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
- 2) Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
- 3) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
- 4) Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
- 5) Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 49 - Dispositivi acustici antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizzi dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del proprietario.

TITOLO VI : MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 50 - Tutela degli animali domestici

- 1) In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
- 2) E' vietato abbandonare animali domestici.
- 3) E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 51 - Animali molesti

- 1) 1.In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica quiete.
- 2) Gli agenti di polizia locale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo affinché non sia disturbata la quiete pubblica
- 3) Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Art. 52 - Mantenimento dei cani

- 1) In base alla normativa vigente e' fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.
- 2) Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio deve essere di lunghezza adatta alla sicurezza dei cittadini.
- 3) I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
- 4) E' fatto divieto di lasciare liberi i cani nelle pubbliche vie, negli spazi verdi all'interno dell'abitato e nei giardini pubblici attrezzati.
- 5) La detenzione di cani in luoghi privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento ai sensi delle vigenti leggi in materia.
- 6) Gli animali tenuti a catena dovranno comunque sempre poter raggiungere il proprio riparo oltre ai contenitori dell'acqua e del cibo.
- 7) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
- 8) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, é fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

- 9) Anche in presenza di appositi spazi per cani è obbligatorio l'utilizzo di paletta e sacchetto.
- 10) E' vietato introdurre cani, anche se condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano non vedenti, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
- 11) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 12) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
- 13) I cani, a guardia di case, orti, giardini, poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti se custoditi all'interno di proprietà private, così da non poter incutere timore o spavento.
- 14) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 15) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'Anagrafe Canina (ASL di competenza) entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
- 16) E' fatto obbligo, ai proprietari o detentori dei cani, di avere sempre con sé un valido documento di riconoscimento (carta d'identità, patente di guida o qualsiasi documento rilasciato da una P.A.) che permetta sul posto, durante l'accertamento, l'identificazione della persona/trasgressore.

Art. 53 - Custodia e tutela degli animali

- 1) E' vietato tenere permanentemente animali in cantine, garage, box esterni in lamiera.
- 2) I regolamenti condominiali fanno testo a norma del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni superiori di legge.
- 3) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a. effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - b. tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.
 - c. lasciar vagare animali di qualsiasi specie, da affezione, da cortile e/o da stalla.
- 4) Con apposita Ordinanza del Sindaco/Responsabile del Settore potranno essere determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.

Art. 54 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

- 1) Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
- 2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

TITOLO VII : POLIZIA ANNONARIA

Art. 55 - Erboristerie

- 1) Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
- 2) Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
- 3) I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5) del D.lgs. 114/98.
- 4) In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
- 5) In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Art. 56 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

- 1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
 - a. fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate;
 - b. mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche;
 - c. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 2) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/91 e alla legge regionale.

Art. 57 - Attività miste

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili .

Art. 58 - Attività di vendita in forma itinerante

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
- 2) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 3) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

- 4) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti separandoli per tipologia differenziata, e depositarli nei luoghi prescritti.
- 5) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
- 6) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 7) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 8) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

Art. 59 - Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse.

Art. 60 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme igienico/sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ed il pagamento dei relativi oneri;
- 3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione.

Art. 61 - Insediamento di attività produttive.

- 1) Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in un'attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente, fermo

restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza e del N.O. Inizio Attività, rilasciato dal Sindaco. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analogha comunicazione.

TITOLO VIII : VARIE

Art. 62 -; Targhetta dell'amministratore di condominio

- 1) Gli amministratori di condominio devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza possibilmente nei pressi del citofono e comunque in luogo visibile al pubblico passaggio una targa indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
- 2) La targhetta non è assoggettata alla normativa sulla pubblicità

Art. 63 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- 1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico/umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta ad autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate da leggi e/o regolamenti.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

Art. 64 - Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo in modalità tale da causare disturbo ai passanti.

Art. 65 - Artisti di strada

- 1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" e spettacoli oltre ad essere preventivamente autorizzate, devono avvenire nel rispetto del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa pecuniaria sono disciplinate da leggi e/o regolamenti.

Art. 66 - Divieto di campeggio libero e di sosta in aree non attrezzate

- 1) In tutto il territorio comunale, anche nelle aree private ma aperte all'uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, attendamento o accampamento.
- 2) Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, ai Servizi

Tecnici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Art. 67 - Bagni

- 1) E' assolutamente vietata sia la balneazione nei torrenti, bacini, canali di irrigazione che la pulizia in generale dei veicoli e della biancheria.
- 2) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei torrenti o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

Art. 68 - Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

TITOLO IX : SANZIONI

Art. 69 - Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fisse indicate nei singoli commi e articoli.
- 2) La sanzione amministrativa pecuniaria art. 10 L. 689/81 consiste nel pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00. Il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può superare per ciascuna violazione il decuplo del minimo.
- 3) Si seguono le indicazioni degli artt.11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie), 14 (Contestazione e notificazione), 16 (Pagamento in misura ridotta), 17 (Obbligo del rapporto al Responsabile del Settore/Sindaco), 18 (Ordinanza Ingiunzione).
- 4) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale d'accertamento e contestazione della violazione.
- 5) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente su disposizione verbale degli organi accertatori, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale d'accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 6) Quando il trasgressore non esegue l'obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 70 - Risarcimento danni

- 1) Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, alla rifusione dei danni, i quali saranno accertati e quantificati dagli uffici competenti.

TITOLO X : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 71- Abrogazioni di norme.

Vengono abrogate tutte le altre norme regolamentari incompatibili con il presente Regolamento di Polizia Urbana nonché lo stesso regolamento di Polizia Urbana attualmente in vigore..

Art. 72 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana composto da 73 articoli entrerà in vigore nei modi e tempi stabiliti nel vigente Statuto comunale.

Art. 73 - Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

QUANTIFICAZIONE IN CIFRA FISSA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.

ART. 8: ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO:

lettera a	€ 50,00
lettera b	€ 100,00
lettera c	€ 100,00
lettera d	€ 25,00
lettera e	€ 25,00
lettera f	€ 25,00
lettera g	€ 25,00
lettera h	€ 25,00
lettera i	€ 25,00
lettera j	€ 25,00
lettera k	€ 100,00
lettera l	€ 100,00
lettera m	€ 100,00
lettera n	€ 100,00
lettera o	€ 25,00
lettera p	€ 50,00
lettera q	€ 100,00
lettera r	€ 25,00
lettera s	€ 100,00
lettera t	€ 50,00
lettera u	€ 25,00
lettera v	€ 25,00
lettera w	€ 25,00

ART. 9: IDRANTI:

primo periodo	€ 100,00
secondo periodo	€ 50,00

ART. 10: LUMINARIE:

comma 2) secondo periodo	€ 25,00
comma 4)	€ 100,00

ART. 12: MARCIAPIEDI E PORTICI:

comma 2)	€ 50,00
comma 3)	€ 25,00

ART. 13: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE:

commi 1), 3), 4)	€ 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
commi 5) e 6)	€ 25,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
comma 2)	€ 25,00.

ART. 14: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI:

comma 1),	€ 100,00.
-----------	-----------

ART. 15: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO ARREDO URBANO:

- comma 1) € 25,00
- comma 2) € 50,00.

ART. 16: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO:

- comma 2) € 50,00
- comma 3) € 25,00
- comma 4) € 50,00
- comma 5) € 50,00
- comma 7) € 50,00
- comma 8) € 100,00
- comma 10) € 25,00

ART. 17: SGOMBERO DELLA NEVE:

- comma 1) € 50,00
- comma 2) € 30,00
- comma 3) e 4) € 25,00

ART. 18: RAMI E SIEPI:

commi 1), 2) e 3) € 25,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 19: PULIZIA AREE VERDI E FOSSATI:

comma 1) € 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 20: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI:

comma 1) € 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 21: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI:

comma 1) € 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 22: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI:

La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa di € 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

La violazione di cui al comma 2) comporta una S.A.P. di € 25,00 ed il ripristino dei luoghi.

La violazione di cui al comma 3) comporta una S.A.P. di € 50,00 ed il ripristino dello stato dei luoghi. L'inottemperanza comporterà il ripristino dello stato dei luoghi d'ufficio.

ART. 25: TENUTA DEL VERDE E DEI PARCHI PUBBLICI;

- 1) Divieto di accesso al di fuori degli orari fissati; S.A.P. di € 25,00;
- 2) Divieto di accesso e circolazione dei veicoli a motore; S.A.P. di € 25,00;
- 3) Divieto di svolgere manifestazioni sportive e spettacoli senza autorizzazione S.A.P. di € 50,00;
- 4) Divieto di gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta; S.A.P. di € 25,00;
- 5) Divieto di danneggiamento della segnaletica e dei manufatti; S.A.P. di € 50,00;
- 6) Uso non conforme delle strutture e degli arredi; S.A.P. di € 25,00;
- 7) Divieto di danneggiamento del manto erboso e delle essenze arboree ed arbustive; S.A.P. di € 50,00;
- 8) Divieto di campeggio, pernottamento e accensione fuochi; S.A.P. di € 100,00;

- 9) Divieto di pulizia dei veicoli o parti di essi; S.A.P. di € 25,00;
- 10) Divieto di addestramento cani; S.A.P. di € 100,00;
- 11) Divieto di attività di commercio e vendita in generale; S.A.P. di € 50,00;
- 12) Divieto di oltrepassare le delimitazioni poste a protezione di canali e laghetti; S.A.P. di € 25,00

ART. 26: DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO:

La violazione del comma 2) comporta una S.A.P. di € 50,00;
La violazione del comma 3) comporta una S.A.P. di € 100,00;

ART. 27: RIPARI AI POZZI CISTERNE E SIMILI:

La violazione al comma 1) comporta una S.A.P. di € 100,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza.

ART. 28: OGGETTI MOBILI:

La violazione di cui al comma 1) comporta una S.A.P. di € 50,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

La violazione di cui al comma 2) comporta una S.A.P. di € 25,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 29: OPERAZIONI DI VERNICIATURA CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL' APERTO:

La violazione di cui al comma 1) comporta una S.A.P. di € 50,00.

Le violazioni dei commi 2) e 3) comportano una S.A.P. di € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 30: ACCENSIONE DI FUOCHI:

La violazione di cui al comma 1) comporta una S.A.P. di € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

La violazione al comma 2) comporta una sanzione amministrativa di € 25,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 31: DEPOSITI ESTERNI: Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una S.A.P. di € 50,00 e la rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 45: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI:

Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una S.A.P. di € 50,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

ART. 46: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE:

Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una S.A.P. di € 100,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3), della L. 447/95.

ART. 47: BILIARDINI FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI:

La violazione di cui al comma 1) comporta una S.A.P. di € 50,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente l'emissioni sonore.

ART. 49: DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO:

La violazione di cui al comma 1) comporta una S.A.P. di € 50,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una S.A.P. di € 50,00.

ART. 52: MANTENIMENTO DEI CANI:

La violazione del comma 1) comporta una S.A.P. di € 50,00; in caso di rifiuto/inottemperanza la S.A.P. è aumentata sino ad € 100,00. Sono esonerati da tutti i divieti le persone non vedenti accompagnate da cani guida.

Le violazioni al comma 2) comportano una S.A.P. di € 100,00;

Le violazioni ai commi 3) e 4) comportano una S.A.P. di € 50,00;

La violazione di cui al comma 5) comporta una S.A.P. di € 100,00;

In tutte le aree verdi segnalate, è vietato l'ingresso ai cani.

Per la violazione del comma 6) è prevista la S.A.P. di € 25,00;

Per le violazioni del comma 7) è prevista una S.A.P. di € 100,00;

Per le violazioni del comma 8) è prevista una S.A.P. di € 50,00;

Per la violazione del comma 9) è prevista una S.A.P. di € 25,00 oltre l'allontanamento dello stesso;

Per la violazione del comma 10) è prevista una S.A.P. di € 50,00 e l'allontanamento dello stesso;

Per la violazione del comma 11) è prevista una S.A.P. di € 50,00; il tutto salvo sanzioni penali.

Per la violazione al comma 13) è prevista una S.A.P. di € 25,00;

Per la violazione al comma 14) è prevista una S.A.P. di € 25,00;

Per la violazione al comma 15) è prevista una S.A.P. di € 25,00;

ART. 53: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI:

La violazione di cui al comma 1) comporta una S.A.P. di € 50,00 l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

La violazione al comma 3) lett. a,b,c, comporta una sanzione di € 25,00;

ART. 54: DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO:

Le violazioni ai commi 1) e 2) comportano una S.A.P. di € 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 57: ATTIVITA' MISTE:

Chi viola le disposizioni al comma 1) è soggetto alla S.A.P. di € 100,00 ed è tenuto a regolarizzare l'attività.

ART. 58: ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE:

Chi viola le disposizioni di cui ai commi 1) e 2) è soggetto alla S.A.P. prevista dall'art. 29 c. 2) del D.lgs. 114/98.

Chi non osserva le disposizioni di cui ai commi 3), 4), 5) e 6) è soggetto alla S.A.P. di € 50,00 ed al ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 59: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI:

Chi viola le disposizioni di cui al comma 1) è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniaria di € 25,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Fatto salvo eventuali regolamenti, chi viola le disposizioni di cui ai commi 2) e 3) è soggetto alla s.a.p. di € 25,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 60: ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI AA. E BB. ALL'ESTERNO DI P.E.

Chi viola le disposizioni dei commi 1), 2) e 3) è soggetto alla S.A.P. di € 50,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

ART. 61: INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE:

Chi viola le disposizioni di cui al comma 1) è soggetto alla S.A.P. di € 150,00.

ART. 62: TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO:

Le violazioni di cui al comma 1) comporta una S.A.P. di € 25,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle disposizioni.

ART. 63: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICIENZA:

La violazione al comma 3) comporta una S.A.P. di € 25,00; La violazione al comma 4) comporta una S.A.P. di € 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 64: ACCATTONAGGIO:

La violazione al comma 1) comporta una S.A.P. di € 25,00 e l'obbligo di cessare il comportamento.

ART. 66: DIVIETO DI CAMPEGGIO SOSTA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE:

Chiunque non ottemperi a quanto indicato soggiace alla S.A.P. di € 150,00, a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso con la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del C.d.S. avvalendosi delle ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico del trasgressore.

ART. 67: BAGNI:

Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una S.A.P. di € 50,00.

ART. 68: CONTRASSEGNI DEL COMUNE:

La violazione del comma, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una S.A.P. di € 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.